



PARCO  
ARCHEOLOGICO  
DI POMPEI

## DECRETO

**Oggetto:** *Giudizio T.A.R. Campania Napoli – Sez. III<sup>A</sup> – R.G. n. 2000/2025 Pompei Tour Organizer s.r.l. vs Ministero della Cultura/Parco archeologico di Pompei definito con sentenza n. 8160/2025.*

**Decreto di liquidazione.**

### IL DIRETTORE GENERALE

#### Premesso che

Con sentenza n. 8160 pubblicata il 16/12/2025 resa a definizione del giudizio iscritto al n. 2000/2025 R.G. tra Pompei Tour Organizer s.r.l. C.F.: 06486161216 (ricorrente) e Ministero della Cultura/Parco archeologico di Pompei (resistente), notificata il 18/12/2025, il T.A.R. Campania Napoli ha accolto il ricorso proposto dalla predetta società avente ad oggetto l'impugnativa del silenzio formatosi su istanza di accesso agli atti del 12.02.2025, liquidando i seguenti importi a titolo di spese di giudizio:

- €. 1.500,00 oltre accessori di legge con attribuzione agli avv.ti anticipatari Alfonso Annunziata e Giulio Musu, oltre rimborso C.U.;

Con nota del 17/12/2025 acquisita al prot. interno n. 14525 del 18/12/2025, l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli ha comunicato di aver inviato la predetta sentenza all'Avvocatura Generale dello Stato per le valutazioni di competenza in ordine all'impugnabilità dinanzi al Consiglio di Stato, precisando di ritenere comunque possibile di dare esecuzione alla sentenza mediante ostensione dei documenti richiesti;

Con nota prot. 192 del 9/01/2026 la scrivente amministrazione ha trasmesso all'Avvocatura dello Stato copia della sentenza notificata e comunicato, salva diversa determinazione, di non intendere interporre appello, contestualmente, rimetteva in copia la nota prot. 128 dell'8/01/2026 con la quale veniva ritrasmessa alla ricorrente la documentazione inerente l'accesso già trasmessa in corso di giudizio, nonché, il nuovo Regolamento concernente le regole e le condizioni generali di accesso al Parco adottato con Decreto n. 446 del 23/12/2025 ritenendo, per l'effetto, non esistenti ulteriori oneri di esibizione documentale a carico dell'Istituto;

Con nota acquisita al prot. n. 429 del 15/01/2026 i difensori della ricorrente hanno richiesto il pagamento delle spese legali come liquidate in sentenza in ragione di 1/2 ciascuno, secondo il seguente prospetto:

- €. 897,00 pari ad 1/2 delle spese di lite liquidate in sentenza in favore del difensore anticipatorio avv. Alfonso Annunziata (C.F.: ██████████);
- €. 897,00 pari ad 1/2 delle spese di lite liquidate in sentenza in favore del difensore anticipatorio avv. Giulio Musu (C.F.: ██████████);

Con nota acquisita al prot. n. 1148 del 30/01/2026 i predetti difensori hanno sollecitato il pagamento onde evitare la nomina del Commissario *ad acta*;

Considerato che è intenzione del Parco porre in esecuzione spontanea la sentenza in oggetto procedendo al relativo pagamento delle spese di lite richieste, con riserva di appello ed animo di rivalsa, al fine di evitare l'instaurazione di ulteriori procedure esecutive e/o in danno che comporterebbero un aggravio di spese a carico della scrivente Amministrazione;

Visto l'assenso dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli a procedere – nei termini sopra descritti - all'esecuzione della sentenza, reso con nota acquisita al prot. n. 1521 del 10/02/2026;

Dato atto che ad oggi, a seguito dei conteggi effettuati, il totale delle somme spettanti è quello sotto indicato e viene così distinto:

- Totale dovuto €. 1.794,00 per spese legali di giudizio incluso rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% degli onorari e C.P.A. 4%, richieste come per legge in ragione di 1/2 per ciascuno dei due procuratori costituiti antistatari;

**Tanto premesso**

Visto il Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, avente ad oggetto *“Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”*;

Vista la Legge 17 agosto 1960, n. 908, recante *“Estensione alle Amministrazioni periferiche dello Stato della possibilità di utilizzare talune forme di pagamento già esclusive dell'Amministrazione centrale”*;

Vista la Legge 5 agosto 1978, n. 468 e ss.mm.ii. recante *“Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio”*;

Visto il D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, avente ad oggetto *“Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili”*;

Visto il D.L. 31/12/1996, n. 669, convertito in Legge n. 30 del 28/02/1997, e ss.mm.ii., recante *“Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997”*;

Visto l'art. 18 Legge 135/1997 ed acquisito il parere di congruità dell'Avvocatura di Stato;

Vista la Legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm.ii. recante *“Legge di Contabilità e finanza pubblica”*;

Vista la Legge 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii., *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione”*;

Visto il DPCM 15 marzo 2024, n. 57 avente ad oggetto Regolamento di organizzazione del Ministero della Cultura, degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo Indipendente di Valutazione della performance ed, in particolare, l'art. 24 il quale prevede che il Parco archeologico di Pompei è un istituto di rilevante interesse nazionale dotato di autonomia speciale (scientifica, finanziaria, contabile e amministrativa) quale ufficio di livello dirigenziale generale;

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii. *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

Vista la richiamata nota prot. n. 429 del 15/01/2026 alla quale sono stati allegati i conteggi di pagamento con indicazioni delle modalità di pagamento delle somme dovute e indicazione del conto corrente dedicato;

Vista la Circolare nr. 29 prot. 9380 del 2018 del Segretario Generale del MIBACT;

**Accertata** la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo nr. 1.2.6.050 del bilancio 2026 (Impegno 25) di contabilità ai sensi dell'art. 14, comma 2, del D.L. 31.12.1996 n.669 e ss.mm.ii.;

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente confermate per costituirne parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

#### DECRETA


- di dare atto che quanto citato in premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;

- di liquidare la somma di €. 897,00 non soggetta ad IVA e r.a., in favore del difensore anticipatorio avv. Alfonso Annunziata, pari ad 1/2 delle spese legali oltre accessori di legge liquidate nella sentenza n. 8160/2025 resa dal T.A.R. Campania a definizione del giudizio RG 2000/2025;
- di liquidare la somma di €. 897,00, non soggetta ad IVA e r.a., in favore del difensore anticipatorio avv. Giulio Musu, pari ad 1/2 delle spese legali oltre accessori di legge liquidate nella predetta sentenza;
- di imputare la spesa sul capitolo n. 1.2.6.050, bilancio 2026, impegno n. 25;
- di disporre che il pagamento dovuto in favore dell'avv. Alfonso Annunziata (C.F.: [REDACTED]) per l'importo omnicomprensivo di €. 897,00, non soggetto ad IVA ed r.a., dovrà avvenire mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate bancarie:
  - [REDACTED]
- di disporre che il pagamento dovuto in favore dell'avv. Giulio Musu (C.F.: [REDACTED]) per l'importo omnicomprensivo di €. 897,00, non soggetto ad IVA ed r.a., dovrà avvenire mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate bancarie:
  - [REDACTED]
- di dare atto della regolarità amministrativa della procedura e di disporre che il presente atto venga pubblicato ex art. 29 d.lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii. sul sito web della Stazione appaltante in "Amministrazione trasparente".

Visto attestante la copertura finanziaria

Il responsabile Ufficio Bilancio

Dott.ssa Olga Nastri



Il Direttore Generale

Dott. Gabriel ZUCHTRIEGEL